

STATUTO
Associazione Distretto Biologico delle Valli Senesi

Articolo 1. Denominazione - Sede - Durata

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione "Distretto Biologico delle Valli senesi". Le denominazioni abbreviate "Distretto Bio-Valli senesi" e "Bio-Valli senesi" sono equivalenti.

La sede legale dell'associazione viene stabilita presso la sede comunale di Sovicille.

Ove l'Associazione intenda acquisire la personalità giuridica potrà provvedervi ai sensi del D.P.R. 10.02.2000 n. 361 ovvero dell'articolo 22 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017. Nei casi sopra indicati si procederà anche mediante reiterazione della costituzione, ove occorra, nel rispetto di tutte le altre condizioni e presupposti previsti.

Articolo 2. Territorio

Il territorio del distretto è rappresentato dall'intera superficie territoriale dei Comuni Chiusdino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.

Articolo 3. Finalità

1. L'associazione non persegue finalità di lucro, ha carattere apartitico, non è un ente di rappresentanza di categorie economiche, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mettendo in atto strategie multiattoriali e multilivello che partano dall'agricoltura biologica per diffondere la cultura del biologico e favorire una gestione sostenibile del territorio.
2. L'associazione ha come finalità prioritarie:
 - sostenere in tutte le sedi, un modello di sviluppo basato sui principi dell'agricoltura biologica di Salute, Ecologia, Equità e Cura;
 - sostenere e favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle filiere biologiche locali;
 - diffondere la cultura del biologico anche attraverso le mense scolastiche sostenendo iniziative di educazione alimentare e di riduzione degli sprechi alimentari rivolte alla comunità locale;
 - diffondere la conoscenza, tutelare e preservare le tradizioni culturali locali legate all'ambiente naturale e silvano e all'agro-biodiversità;
 - promuovere la gestione territoriale sostenibile;
 - agevolare e semplificare, dove possibile, l'applicazione delle norme per la certificazione biologica previste dai regolamenti europei tra cui la certificazione di gruppo e l'applicazione dei regolamenti per la trasformazione e il confezionamento delle produzioni agricole locali;

- promuovere, organizzare e partecipare ad attività di ricerca, divulgazione, formazione, dimostrazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica e la gestione sostenibile del territorio e dell'ambiente naturale e silvano del Distretto;
 - favorire lo sviluppo di una proposta turistica legata alla naturalità del territorio e alla genuinità delle produzioni agricole locali.
3. Per il conseguimento degli scopi associativi l'associazione potrà svolgere ogni opportuna attività funzionale e strumentale.

Articolo 4. Attività

L'associazione può assumere il ruolo di soggetto referente del Distretto Biologico ai sensi dell'art. 6 della L.R. 51/2019). A questo scopo dovrà:

- predisporre e attuare le attività contenute nel Progetto Economico Territoriale
- curare la richiesta di riconoscimento a Distretto Biologico;
- redigere annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno;
- svolgere qualsiasi ulteriore attività funzionale al raggiungimento dello scopo sociale;

In via esplicativa e non esaustiva l'Associazione può sviluppare attività volte a:

- a) assumere la rappresentanza del Distretto Biologico sulla base delle norme vigenti, stipulare accordi e svolgere tutte le attività utili e necessarie al funzionamento del Distretto;
- b) sostenere ed incentivare la produzione biologica locale, promuovendo la diversità e complessità degli agro-ecosistemi e degli ecosistemi forestali;
- c) proporre, partecipare, attivare anche nell'ambito di bandi finanziati da fondi regionali, nazionali o europei, misure per lo sviluppo collettivo dell'agricoltura biologica;
- d) organizzare tutte le iniziative utili a promuovere e raggiungere il proprio scopo sociale: eventi, convegni, seminari, mostre, fiere, mercati;
- e) promuovere e realizzare per i soci e per le aziende interessate all'adozione dei metodi di agricoltura biologica, programmi di formazione, informazione e assistenza tecnica per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici;
- f) promuovere, organizzare e coordinare iniziative atte a favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche locali, e per acquistare anche collettivamente mezzi tecnici e fattori della produzione agricola;
- g) istituire e promuovere tra i cittadini e, tra i giovani nelle scuole, programmi di informazione sulle produzioni biologiche

locali e di educazione alimentare mettendo in connessione produttori e consumatori;

- h) istituire marchi d'area, di qualità, per tutelare le produzioni biologiche locali e curarne la gestione secondo un apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- i) promuovere coordinare e favorire studi e programmi di ricerca, di trasferimento dell'innovazione e di divulgazione su tematiche coerenti con le finalità associative.
- j) promuovere e coordinare iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, del green public procurement, dell'eco-turismo, e la tutela dei propri associati;
- k) svolgere qualsiasi attività affine, complementare e connessa alle altre sopra elencate o comunque attinente agli scopi sociali;
- l) partecipare a organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente.

A supporto delle attività sopradette l'Associazione potrà istituire un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO, composto da tecnici e produttori e membri della comunità scientifica di comprovata esperienza in materia di produzioni biologiche, pianificazione e gestione sostenibile del territorio.

Articolo 5. Durata

L'associazione ha durata fino al 2060.

Articolo 6. Soci

Il numero degli associati è illimitato, i soci condividono i principi e le finalità dell'associazione. Possono essere soci ordinari dell'Associazione:

- a) i produttori agricoli biologici certificati anche in conversione e iscritti nell'elenco degli operatori biologici italiani con l'intera superficie aziendale, che operano nel territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) le amministrazioni comunali che ricadono nel territorio del distretto e abbiano deliberato favorevolmente all'adesione;
- c) soggetti singoli o associati, compresi le società cooperative e i consorzi iscritti nell'elenco degli operatori biologici italiani, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione se presenti nel territorio del distretto;
- d) associazioni di rappresentanza del settore produttivo biologico, con sede nella Regione Toscana e con rappresentanze nel territorio del distretto;

e) i tecnici che operano esclusivamente nel biologico e nella gestione sostenibile del territorio.

L'iscrizione e l'esclusione di un socio, salvo dimissioni, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Motivi di esclusione da socio ordinario e sostenitore possono essere:

- perdita dei requisiti di cui al comma 1;
- dimissioni;
- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto.

La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio direttivo e si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima via pec e previo versamento della quota associativa annuale come deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ogni membro ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa.

Articolo 7. Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori tutti coloro che condividono i principi ispiratori e le finalità statutarie dell'Associazione. Possono essere soci sostenitori i produttori agricoli che non rientrano nelle categorie elencate all'articolo 6, le imprese, i cittadini consumatori singoli o associati, le associazioni ambientaliste, di promozione e valorizzazione del territorio, gli Enti pubblici, i Consorzi di Tutela. Il socio sostenitore può condurre i terreni, risiedere od avere la sede sociale e operativa anche al di fuori del territorio del distretto.

Il socio sostenitore aderisce all'associazione mediante il versamento di una quota annuale, può partecipare alla vita associativa, alle riunioni e all'assemblea dei soci senza diritto di voto. I soci sostenitori possono sostenere e contribuire allo svolgimento delle attività del Distretto.

Articolo 8. Organi dell'associazione

Gli Organi dell'associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea Generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice-presidenti;
- il Segretario e Tesoriere;
- il Revisore unico o collegio sindacale
- il Comitato Tecnico scientifico.

Articolo 9. L'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale ha compiti di orientamento strategico e politico dell'associazione, è il massimo organo di direzione dell'associazione, viene convocata almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente o

da 1/4 (un quarto) dei membri e delibera con la maggioranza dei voti presenti e rappresentati. È ammesso il voto per rappresentanza da conferirsi per iscritto ad altro socio ordinario, ogni socio ordinario può ricevere un massimo di due deleghe. I soci non possono essere rappresentati in assemblea dagli amministratori.

Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- Deliberare il Progetto economico territoriale integrato predisposto dal Consiglio direttivo e l'Accordo di Distretto Biologico;
- Verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Progetto economico territoriale integrato;
- Deliberare la relazione annuale del distretto biologico predisposta dal Consiglio direttivo nei termini indicati dagli Enti competenti;
- Proporre alla competente struttura regionale le modifiche all'Accordo di Distretto;
- Approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- Adottare il proprio regolamento di funzionamento;
- Eleggere il Consiglio direttivo;
- Nominare i Revisori dei Conti laddove ritenuto opportuno per le dimensioni dell'attività dell'Associazione;
- Definire i programmi di attività per l'anno;
- Deliberare sulle quote associative di ammissione e sulle quote associative annuali.

Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- Deliberare le eventuali modifiche dello statuto;
- Proporre la revoca del riconoscimento del Distretto biologico;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori, fissandone numero, poteri e compensi.

Non hanno il diritto di intervento e non sono conteggiati ai fini del quorum gli associati che non siano in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Sono invitati all'Assemblea senza diritto di voto i soci sostenitori.

La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo mediante avviso scritto spedito via pec, posta elettronica ordinaria per i soggetti non obbligati, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione.

L'Assemblea potrà svolgersi sia in presenza che da remoto o in modalità mista secondo le disposizioni di legge e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Articolo 10. Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dell'associazione è composto da un minimo di 13 e un massimo di 15 componenti, eletti tra i soci espressione degli Enti pubblici e i produttori agricoli biologici certificati associati al

Distretto, questi ultimi devono avere almeno il 51% dei voti.

In fase di prima applicazione sono componenti di diritto del direttivo i Comuni fondatori.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, che assume la qualifica di rappresentante legale dell'associazione e rimane in carica 5 anni.

I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato via pec, almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione, salvo motivi di urgenza, nel qual caso il Presidente può convocare le riunioni con tre giorni di preavviso allegando all'Ordine del giorno il dettaglio dei documenti su cui deliberare. In tutte le riunioni il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, per la redazione del verbale, è assistito dal Segretario.

La convocazione può avvenire mediante posta elettronica ordinaria se autorizzata dai consiglieri. Le sedute possono tenersi sia in presenza che da remoto o in modalità mista.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio direttivo, tra l'altro, definisce ed attua il Progetto economico territoriale pluriennale e il Piano annuale delle azioni monitorandone lo svolgimento e proponendo eventuali azioni correttive e varianti, predispone la relazione annuale delle attività del Distretto Biologico e redige il bilancio/rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative politiche ed il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura, si relaziona con gli eventuali Comitati locali su materie pertinenti le finalità associative e cura i rapporti interni ed esterni all'associazione

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno i Vicepresidenti, il Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 11. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è rieleggibile per massimo due mandati. È individuato tra i soci ordinari ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 5 anni o fino a che dura in carica il Consiglio del quale fa parte.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale anche in giudizio.

Con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare la firma ai

Vice-Presidenti per singoli atti o serie di atti.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno; convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 12. I Vice-presidenti, il Segretario e Tesoriere

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio direttivo.

Il segretario e tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, deve tenere i libri dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione.

Articolo 13. Il Revisore unico o collegio sindacale

Il Consiglio Direttivo può nominare i Revisori dei Conti laddove ritenuto opportuno per le dimensioni dell'attività dell'Associazione.

Articolo 14. Il Comitato Tecnico scientifico

È facoltà del Consiglio direttivo nominare un Comitato Tecnico scientifico con funzioni consultive composto da tecnici, produttori, ricercatori con acclerate esperienze in agricoltura biologica, filiere e multifunzionalità aziendale, gestione sostenibile del territorio nominati dal Consiglio direttivo.

Articolo 15. Regolamento di funzionamento e Commissioni

È facoltà del Consiglio direttivo redigere un regolamento di funzionamento e definire i criteri per la istituzione di Commissioni su tematiche specifiche.

Articolo 16. Patrimonio & Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale terminerà il 31 dicembre _____.

L'associazione si sostiene con il contributo dei propri membri, i proventi delle attività statutarie, le oblazioni, i lasciti, i contributi di enti pubblici o privati, gli eventuali contributi associativi ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea generale entro i quattro mesi dell'anno solare successivo a quello di competenza.

Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra i membri e dovranno essere impiegati per attività sociali.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio della stessa si dovrà devolvere ad altra organizzazione no-profit con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17. Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Siena il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Articolo 18. Dimissioni-Sostituzioni

Le dimissioni dalle cariche di Presidente, Vice- presidente e Segretario tesoriere devono essere presentate per iscritto e sono immediatamente efficaci fatto salvo l'assolvimento degli obblighi eventualmente assunti. Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente.

In caso di dimissioni o di decadenza si procede alla sostituzione del soggetto dimissionario o del decaduto nella prima riunione dell'organismo competente.

Articolo 19. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile.

Articolo 20. Privacy

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs.196/2003 modificato dalla Legge n. 205 del 2021, e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.